



TRIBUNALE DI PAVIA

Prima Sezione Civile

I Giudici della sezione, avendo constatato che, nonostante le circolari emesse in questi anni, si riscontrano ancora diversi casi di mancato rispetto delle direttive impartite, invitano nuovamente i Curatori ad attenersi alle seguenti prescrizioni, con l'avvertenza che, in difetto, si procederà a promuovere il procedimento di revoca ex art. 37

1.fall.:

- 1) il campione fallimentare va pagato immediatamente non appena la procedura dispone di attivo;
- 2) nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il curatore è tenuto a comunicare al Giudice Delegato la sopravvenienza di liquidità ai fini della revoca dell'ammissione;
- 3) fermo il rispetto del termine di sessanta giorni per il deposito della prima relazione ex art. 33 co.1 l.fall., in presenza di fatti rilevanti il curatore deve provvedere a darne immediata comunicazione al Giudice Delegato e alla Procura della Repubblica;
- 4) ogni sei mesi va depositato il rapporto riepilogativo ex art. 33, co. 5 l. fall. anche per le procedure aperte prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006 con specificazione delle ragioni che ostano alla chiusura della procedura;
- 5) il programma di liquidazione deve essere predisposto entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso non oltre 180 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, tenuto presente che ai sensi dell'art. 104 ter co.1 l.fall. il mancato rispetto di quest'ultimo termine, senza giustificato motivo, costituisce giusta causa di revoca del curatore;

- 6) i piani di riparto parziali devono essere predisposti non appena sia acquisito attivo sufficiente secondo le previsioni dell'art. 110 l.fall.;
- 7) il piano di riparto finale va depositato immediatamente dopo il provvedimento di liquidazione del compenso al curatore;

La Sezione richiama inoltre tutti i curatori a un più frequente ricorso all'esercizio della facoltà, di cui all'art. 104ter, comma 8 l.fall., di "*non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente*", avuto altresì riguardo a quanto previsto dall'art. 213, comma 2 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - che entrerà in vigore nell'agosto 2020 - ai sensi del quale "*si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione*" e alla previsione del successivo art. 216 comma 2 in ordine all'effettuazione di almeno tre esperimenti di vendita all'anno per i beni immobili.

Parimenti si raccomanda ancora ai curatori la chiusura delle procedure in pendenza di giudizi di cui al comma 2 dell'art.118 l. fall. In particolare, qualora, terminata la liquidazione, la chiusura della procedura sia impedita esclusivamente dalla pendenza di uno o più giudizi, il curatore dovrà comunicarlo immediatamente al Giudice Delegato allegando una breve relazione sull'andamento della causa da parte del legale della procedura.

Infine, ogniqualvolta, per il compimento di un atto, è richiesta l'autorizzazione del Comitato dei creditori, e quest'ultimo non è stato ancora costituito, il curatore deve premettere detta circostanza nell'istanza presentata al Giudice Delegato ex art. 41 co. 4 l.fall.

Si comunichi alla cancelleria fallimentare e agli Ordini dei dottori commercialisti e degli avvocati di Pavia.

Pavia, 25 novembre 2019

Il Presidente
Erminia Lombardi

